

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono in merito alla natura della spesa per gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici), rispondendo all'Ente locale che chiede se tali incentivi debbano rientrare nella spesa di personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale dell'ente. Il Collegio evidenzia: "che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e ss.mm. e richiama a tal fine espressamente quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 6/2018/QMIG: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".